



Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Università del Tempo Libero – Città di Mestre”

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 10 dicembre 2019

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO - *Città di Mestre* - APS

Assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Parco Ponci, 3, MESTRE, nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'intento di offrire agli adulti occasioni per una più attiva ed appagante partecipazione alla vita.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come previsto dalla lettera i) dell'art. 5 D. Lgs. 117/17.

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- attuazione di attività didattiche, laboratori, corsi di natura accademica, conferenze, viaggi socioculturali ed attività similari volti alla crescita culturale dei soci. I corsi sono programmati in linea di massima durante un anno accademico, che va da Ottobre a Giugno.
- realizzazione di attività socializzanti e ricreative proposte ed organizzate sia in modo esclusivo dall'Associazione, sia in collaborazione con altri Enti.
- promozione in proprio, o in collaborazione con altri Enti, di attività di ricerca ed altre iniziative culturali in ordine alle proprie finalità.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 - Ammissione

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda presentata dagli interessati. La deliberazione è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. I soci benemeriti possono essere esonerati dal Consiglio Direttivo dal versamento della quota annuale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 24;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Si considerano automaticamente decaduti i soci che non abbiano provveduto al rinnovo annuale della quota associativa entro i primi due mesi dell'anno sociale successivo, cioè entro il 31 ottobre.

ART. 5 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ove quest'ultima sia preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 - Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg al Collegio dei Probiviri.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il provvedimento di esclusione verrà comunque ratificato dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

ART. 7 – Gli Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Commissione per il controllo dei conti
- Collegio dei Probiviri
- Organo di controllo nominato solo nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 8 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data e ora di seconda convocazione. La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, tranne il Presidente che, ai sensi dell'art. 12, è nominato dal Consiglio Direttivo
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Di regola la seconda convocazione viene fissata almeno in un giorno successivo a quello della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Dura in carica per quattro anni. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed assegna le cariche per ogni altra mansione che riterrà necessaria.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte di ciascun componente. In mancanza, saranno considerate regolari le riunioni alle quali partecipano tutti i componenti.

ART. 13 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Commissione per il controllo dei conti

Fin che non sarà necessario un organo di revisione legale dei conti previsto alle condizioni espresse dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione si dota di una Commissione per il controllo dei conti alla quale è affidato il compito di effettuare la verifica della correttezza delle scritture contabili

Tale Commissione è formata da tre membri, nominati dall'Assemblea, che durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Essi nominano al loro interno un Presidente. Possono non essere soci e non devono far parte del Consiglio Direttivo.

Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge ed in particolare:

- vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
- certificano la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigono una relazione che accompagna il rendiconto annuale.
- possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

La partecipazione a tale Commissione è gratuita.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il loro incarico viene svolto a titolo gratuito.

Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci e/o gli organi dell'Associazione in merito all'attività dell'Associazione stessa.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità e la loro funzione è di composizione amichevole.

Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la rielezione da parte del Consiglio Direttivo delle domande degli aspiranti associati. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il Collegio dei Probiviri decadrà al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'associazione a disciplinare l'organo di controllo.

Art. 16 – Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 settembre al 31 agosto. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 25 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
